WWF Italia
WWF Savona ODV
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 106 ep

Savona, lì 16/05/2025

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL M.I.C. PER LA LIGURIA

AI COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL PIEMONTE, LA VAL D'AOSTA E LA LIGURIA

AI SINDACI DEI COMUNI DI TOVO SAN GIACOMO, RIALTO, CALICE LIGURE, MAGLIOLO, MALLARE, BORMIDA, FINALE LIGURE

Oggetto: Verifica assoggettabilità V.I.A. regionale pratica n.1038. Impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico denominato “Pian dei Buoi”, ricadente nei Comuni di Magliolo, Tovo San Giacomo, Rialto, avente la potenza nominale di 8 MW. **Osservazioni.**

In riferimento all’oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

100%

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0252869
del 19/05/2025

Nell’attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l’occasione per porgere Distinti saluti.

Lipu Delegazione di Genova
Il Delegato Adelaide Ceciarelli

Associazione per la Rinascita Della Valle Bormida ODV
Presidente Eliana Barabino

Federazione Nazionale Pro Natura
Alessandria
Il Presidente
Pier L.Cavalchini

Italia Nostra
Il Consigliere nazionale
Stefano Fera

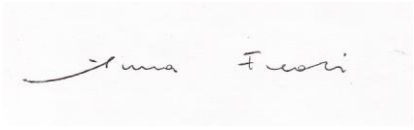
La Via Aleramica APS
Presidente Liana Sicco

Per i firmatari

WWF Savona ODV

Il Presidente

Anna Maria Fedi



OSSERVAZIONI

Il progetto prevede la costruzione di un **impianto eolico da 8 MW**, composto da due aerogeneratori Enercon modello E138 EP3, ciascuno con una potenza nominale di 4,2 MW, situato al confine dei Comuni di Magliolo (SV), Rialto (SV) e Tovo San Giacomo (SV), in località Pian dei Buoi .

Osservazioni.

PUNTO 1)
CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE FORESTALE

L'area dove verrebbe realizzato l'aerogeneratore WTG01 comprensivo della piazzola di asservimento e della prevista NUOVA VIABILITA' di servizio all'impianto, ricadrebbe all'interno delle proprietà del Comune di Rialto e del relativo Piano di assestamento del patrimonio forestale.
Si rammenta che
l'attività di redazione del Piano in questione **ha fruito del contributo previsto dal Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, in particolare dalla Misura 1.1.2;**
il *Piano di Assestamento e di Utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale delle proprietà del Comune di Rialto (SV)* per una superficie forestale complessiva pari ad ha 1040, circa ed è stato approvato con Decreto del dirigente della Regione Liguria n.4502 del 19/09/2017.
Il periodo di riferimento per la validità del Piano è il decennio 2015-2024 e tuttavia, secondo le disposizioni normative, il Piano dispiega la sua efficacia a far data dall'approvazione regionale, adeguando quindi il periodo di riferimento con decorrenza dalla data suddetta di approvazione **per i successivi dieci anni (**Decreto del dirigente della Regione Liguria n.4502 del 19/09/2017 quindi **2017-2027).**

PUNTO 2) CONTRASTO CON I VINCOLI IMPOSTI DAL BANDO REGIONALE

Osservazioni
Si ricorda che Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42
Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007

All'art.7 prevede che
(Obblighi a carico dei beneficiari degli aiuti)

1. **I richiedenti, limitatamente a quanto previsto nelle lettere c), d) ed e) del presente comma, e i beneficiari di aiuti finanziati dal PSR sono tenuti a:**

f) non distogliere i beni oggetto dell'aiuto dalla destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento dell'aiuto stesso per un periodo di almeno cinque anni, nel caso di beni mobili e di impianti di colture arboree e arbustive, e di almeno dieci anni nel caso di beni immobili (*), tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore e a obsolescenza economica;

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la decadenza o revoca dell'intero aiuto.

3. Relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera f), la cessione della proprietà, di diritti reali, del possesso o, comunque, del godimento del bene non costituisce inadempimento qualora venga mantenuta, fino alla scadenza prevista, la destinazione d'uso degli immobili finanziati (*).

(*) ***un bosco è considerato un bene immobile. L'articolo 812 del Codice Civile italiano definisce come bene immobile il suolo e tutto ciò che è naturalmente o artificialmente legato al suolo. Gli alberi, quindi, rientrano in questa categoria, e di conseguenza anche un bosco, che è una superficie ricoperta di vegetazione arborea*****.**

Pertanto l'area interessata composta da bosco alto (fonte catasto comunale) non può essere oggetto di variazione di destinazione d'uso.

PUNTO 3) Contrasto con il D.lgs 42/04, Legge Regionale n. 04/99, Regolamento regionale 29 Giugno 1999 n.1 (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale), DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF); relativo alla presenza del piano di assestamento forestale del Comune di Calice ligure (SV).

Premesso che
Il bosco è un bene multifunzionale, esprimente sia funzionalità ambientali, sia economico-produttive, come attestato anche da una consolidata giurisprudenza costituzionale.
Il programma forestale regionale (PFR, v. art. 6, comma 2, TUFF) è lo strumento fondamentale della politica forestale regionale, che definisce obiettivi e azioni prioritarie nel quadro dell'attuazione delle norme e atti di indirizzo (in primis, la SFN) emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali e in relazione alle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, nonché alle necessità di prevenzione del rischio (idrogeologico e di incendio), di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.
Il PFR interessa l'intera superficie della Regione e individua in genere, come obiettivi principali: -) la promozione della gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; -) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato; -) il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle aree rurali; -) la crescita della sensibilità e della consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi forestali. **In particolare, considerata la valenza temporale del PFR e il suo ruolo di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-aziendale, la strategia operativa è, in genere, definita in relazione a: aspetti ambientali e paesaggistici; funzioni pubbliche; produzione, economia e mercato; aspetti sociali; governance**.
Dal punto di vista della pianificazione territoriale, Il PFR pur essendo uno strumento sottordinato al piano paesaggistico regionale (in Liguria il vigente PTCP), previsto

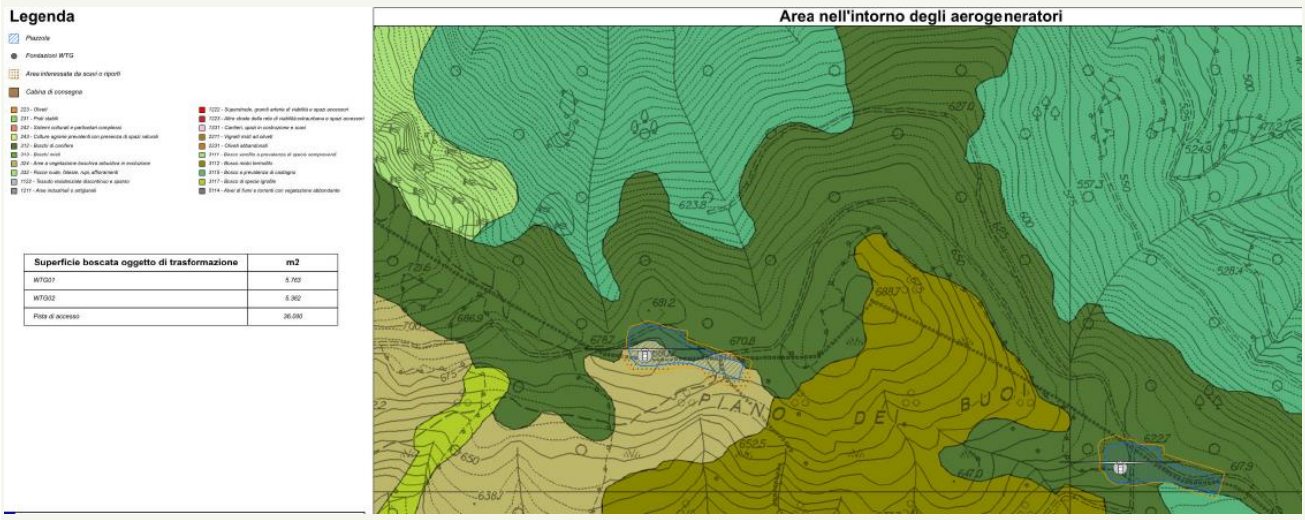
dal Codice Urbani e disciplinato dall'art. 143, d.lgs. n. 42/2004, ne recepisce quindi gli indirizzi e le disposizioni, concorrendo al perseguimento dei suoi obiettivi di TUTELA e MANTENIMENTO.

Il **Programma Forestale Regionale ligure (Pfr)** ha individuato la necessità che la pianificazione forestale sia articolata **su tre livelli**:

- il **primo**, a **scala regionale**, è costituito proprio dal Pfr,
- il **secondo**, a **scala di comprensorio**, deve tradurre in modo partecipato gli obiettivi generali in strategie territoriali definite
- il **terzo**, riferito alle **proprietà singole o associate**, detta **indicazioni puntuali sulla gestione operativa dei boschi**. Si tratta in sostanza dei **Piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali** previsti dalla legge regionale n.4/1999 e dei Piani di gestione forestale, introdotti proprio col Pfr.

Come previsto dalle vigenti disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello, i Piani di Gestione sono costituiti da documenti (relazione + allegati) che contengono gli elementi conoscitivi e gli obiettivi da conseguire secondo l'indice di seguito elencato:

7. Vincoli e rapporti con la pianificazione esistente (Piano di Bacino, Piani dei Parchi, Piani di gestione, Piani Urbanistici, PTCP, Rete Natura 2000, ecc.).



Estratto progettuale tavola 28 che indica la sottrazione di aree boscate.

Quindi i Piani di assestamento forestale rientrano a pieno titolo come previsto dalle leggi vigenti nel Programma forestale regionale ligure, ed ai sensi della vigente legge regionale n.04/99 come indicato dall'art. 7, *I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale* ***sono parificati*** *a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48*.
Come previsto dallo stesso articolo 48 del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale il quale prevede:
le modalità di governo, di trattamento e di utilizzazione, di taglio dei boschi; per la trasformazione dei terreni nudi e saldi e per le lavorazioni del suolo nei terreni a coltura agraria instabili, al fine del mantenimento e miglioramento della funzionalità idrogeologica; i criteri per l'esecuzione di movimenti di terreno; le modalità per il ripristino delle superfici percorse dal fuoco; le modalità per la conversione ad alto fusto dei boschi cedui invecchiati; le modalità per lo sradicamento delle ceppaie; le modalità di utilizzazione e di eliminazione dei cespugli e degli arbusti;le regole da adottare per il pascolo del bestiame nei boschi;
le modalità per la compilazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale e per l'accertamento di visita preliminare; ogni eventuale ulteriore prescrizione o indicazione a tutela del patrimonio silvo-pastorale.

Sarebbero **così violati, innanzitutto, l'art. 9 Cost..,** la sottoposizione ex lege delle zone di rispetto a vincolo paesaggistico, precisa la portata del vincolo stabilito dalla legge Galasso per i boschi e le foreste, riducendo la tutela dei boschi e delle foreste, costituenti un bene giuridico di valore «primario» e «assoluto».

-) violazione con il Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004
Si rileva la violazione al DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 e s.m.i.
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo:
g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento …*

-) violazione con il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Come **previsto dall'art.3 comma 4**
*Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5****, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita****.*

Art. 8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, ***costituisce trasformazione del bosco.***

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali *ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione* ***di opere di rilevante*** *interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi,* ***sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile*** *con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.*

-) violazione con la Legge regionale n.04/1999 e s.m.i.
Il piano di assestamento forestale a livello comunale rientra a pieno titolo nella programmazione regionale forestale (vedi art.6 della Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4. **Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico** *Art. 6. (Programma forestale regionale),* dove si evince che *il Consiglio regionale approva il Programma forestale regionale, elaborato tenuto anche conto dei dati desunti dai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni boschivi*; *Art. 18. (Gestione del patrimonio forestale regionale),* dove si evince che *Per la realizzazione degli interventi di conservazione e manutenzione dei territorio possono essere attivate le opportunità previste dall' articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).*
Art. 19. (Piani di assestamento di enti pubblici). 1. *I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvopastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati****, sono tenuti ad adottare*** *e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso*. **Quindi le amministrazioni comunali sono obbligatoriamente tenute ad adottare tali piani di gestione. E soprattutto dal punto di vista pianificatorio e normativo relativo alla sua gestione e tutela come recita il comma 7 dello stesso articolo:** ***7. I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48****.*

Violazione con l'articolo 23 *(Obblighi specifici dei piani).*
1. I piani di assestamento e di utilizzazione debbono prevedere l'obbligo da parte dell'ente proprietario di accantonare una somma non inferiore al 15 per cento delle entrate derivanti dall'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, ***da destinare alla esecuzione di opere di***

coltura e di mantenimento del patrimonio stesso. *L'importo delle somme accantonate viene comunicato al competente Ente delegato.*

-) violazione con il Regolamento regionale 29 Giugno 1999 n.1 (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale)e s.m.i.
CAPO III PIANI DI ASSESTAMENTO *Art. 26. (Redazione).* 4. Gli atti tecnici fondamentali costituenti il piano di assestamento sono:
a) relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di prospetti delle superfici, della suddivisione delle particelle, oltre alla descrizione di vincoli e rapporti con la pianificazione esistente; b) piano dei tagli di utilizzazione; c) piano dei miglioramenti colturali; d) piano delle infrastrutture e delle sistemazioni idraulicoforestali; e) piano di, gestione e miglioramento del pascolo; f) schede particellari; g) cartografia……

Pertanto l'intervento proposto in quanto trattasi di un impianto industriale, non è assolutamente compatibile con le linee di indirizzo e tutela della programmazione forestale regionale e nel caso in questione con quella comunale, di tali territori di proprietà comunale e quindi pubblica (ammessi a vendite di lotti boschivi e contributi pubblici per tali scopi e funzioni di salvaguardia ambientale e di pubblica utilità).

PUNTO 4)
SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO

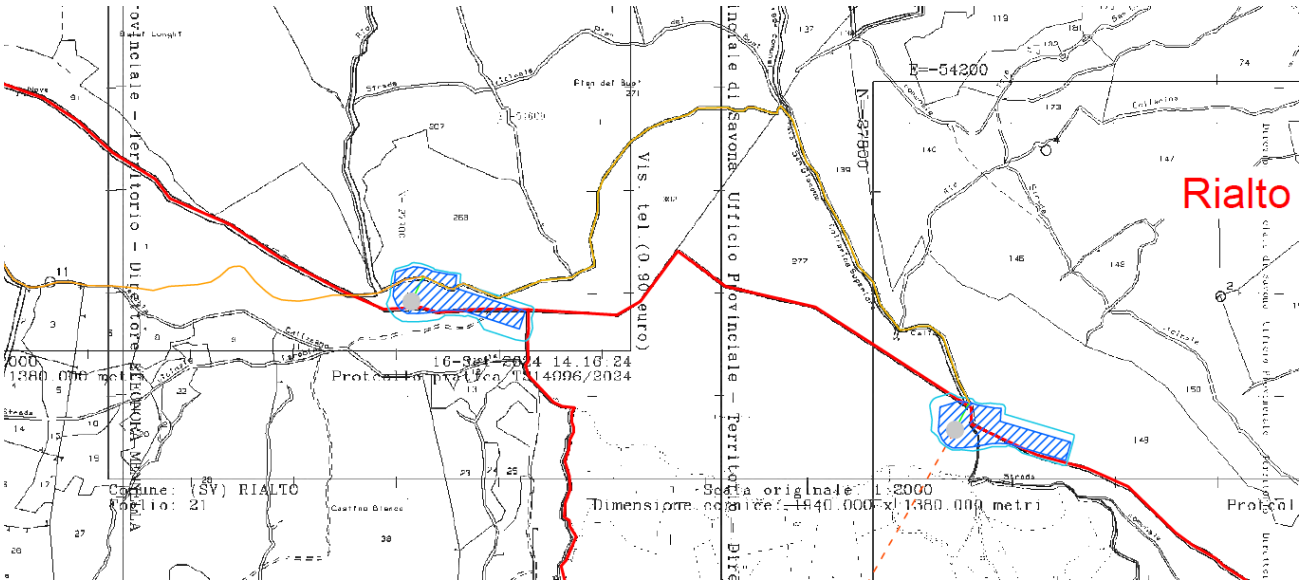
Nel progetto non viene preso in esame l'impianto antincendio posto sotto il fondo stradale sterrato sul crinale lungo il percorso forestale che dalla loc. Din conduce in direzione dell'area interessata dal progetto, con presenza di idranti.
Il previsto ampliamento della sede stradale ne comporterebbe il danneggiamento.

PUNTO 5)
OSSERVAZIONE: USI CIVICI

Premesso che
Come si evince dalla documentazione progettuale tavola 16 vincoli open legis, parte della piazzola, dell'aerogeneratore WTG01 ed il nuovo percorso stradale di collegamento tra le due pale, ricadono all'interno ricadono di proprietà comunali del dominio collettivo delle Comunità di Rialto.
Infatti la tavola riporta le aree indicate dalla Regione Liguria reperibili sul loro sito, ma le aree comunali sono di ampiezza maggiore e riprendono anche i limitrofi mappali del Foglio 21 del Comune di Rialto quali ad esempio il 268, 271, 277.
Quindi i suddetti terreni farebbero parte dei domini collettivi ovvero demani civici delle comunità locali, alle quali appartengono da tempo immemorabile e alle quali garantiscono la fruizione degli usi civici.

All’art. 3, comma 3, la legge 168/2017 conferma il regime giuridico dei demani civici caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale quale conseguenza propria della natura “intergenerazionale” che inibisce qualsiasi atto dispositivo che possa privare le generazioni future di una pari opportunità di utilizzo della cosa e quale conseguenza del criterio, che è proprio del sistema collettivo, di conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e, in tal modo, dell'ambiente.
La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1914 ha ribadito la linea giurisprudenziale secondo cui prima di ogni eventuale inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione dell’energia da fonti rinnovabili (**nel caso specifico una centrale eolica)** su terreni appartenenti a demanio civico deve esser svolto il procedimento per lo svincolo dal regime demaniale civico, previo svolgimento della fase ad evidenza pubblica della ricerca delle migliori condizioni per la collettività titolare del diritto di uso civico (es. scelta del contraente, condizioni, corrispettivo, ecc.), come già indicato dalla giurisprudenza amministrativa (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).

Inoltre le aree naturali-boscate interessate, sono soggette oltre alle disposizioni di cui al D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera G, anche alla lettera H quali le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.



Estratto progettuale catastale dove indica le piazzole e la nuova strada di servizio.

Pertanto visto che nelle aree gravate da usi civico del demanio del Comune di Rialto, sulle particelle interessate non possono essere oggetto di cambi di destinazione d’uso in virtù della loro certificata destinazione di uso collettivo, né apporre il

vincolo espropriativo senza il previo consenso del proprietario e delle procedure previste dalle norme vigenti .
In più si **osserva che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla** (ovvero considerati implicitamente estinti) **per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità**). sentenza **CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 10 maggio 2023 N. 12570.**

Visti inoltre i diversi pareri finali negativi rilasciati dal MASE e dal MIC inerenti procedimenti analoghi di impianti ricadenti all'interno di tali aree oggetto di tutela ai sensi del D.lgs 42/04 art.142 .

Possibile Violazione con l'articolo 25 della legge regionale n.4 del 1999
Art. 25. (Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico).

1. ***Sono considerati patrimoni di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio di un Comune*** *o di una Frazione****, imputate o, possedute*** **da Comuni,** Frazioni o Associazioni Agrarie, siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze, Comunale o Beni frazionali.

2…..*il Comune deve soprintendere alla amministrazione separata mediante propri organi, finalizzando i proventi della gestione per spese di interesse generale della frazione amministrata nel rispetto delle normative vigenti in materia di usi civici*.
8. Ai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo- pastorali di uso civico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Alla luce di quanto Tali aree non possono essere interessate da nessun intervento che muti la destinazione d'uso in virtù della loro certificata destinazione ad uso collettivo.

PUNTO 6) TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Un impatto non rilevante come si evince dal progetto, non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, le aree **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione dell'impianto**.
Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da percorsi per mezzi fuoristrada e/o sentieri di MODESTE DIMENSIONI, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2 metri max-. Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 6 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata

all'interno del bosco. **Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri – percorsi nel bosco è di circa 1,5-2 m.**



Percorso sterrato che attraversa l’area a bosco alto

Va sottolineato inoltre che per l’aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.



Presenza di un sentiero utilizzato dalle MTB.



PUNTO 7). ASPETTI GENERALI

Il progetto anche a fronte delle integrazioni, manca di un approccio sistemico all'impatto, contemplando aspetti legati alla progettazione degli impianti, alla progettazione della viabilità di servizio e all'adeguamento (!) di quella esistente, al rilievo e alla stima degli impatti sui popolamenti erbacei ed arborei, alla stima e alla valutazione degli impatti sui beni paesaggistici, ambientali e territoriali, alla progettazione di adeguati interventi di recupero, mitigazione e ripristino delle aree interessate dai lavori; inoltre esso risulta

fortemente carente riguardo agli aspetti cumulativi dell'intervento e agli effetti sull'area vasta, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs 199 dell'8 novembre 2021 e ss.mm.ii. che individua una fascia di rispetto di 3 km dal perimetro dei beni paesaggistici sottoposti a tutela.
Risulta completamente ignorato il valore paesaggistico delle aree di crinale.



Percorso oggetto di ampliamento e presenza di esemplari arborei di pregio ed alto fusto.

Osservazioni
CONTRASTO CON IL DLGS 152/06 e s.m.i.

In relazione:
- alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, con riguardo fra l'altro alla capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona, nelle zone montuose e forestali, ed anche nelle zone di importanza paesaggistica, storica e culturale (v. all. V, 2, d.lgs.);
- ai possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori, misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (VI, d.lgs. cit.);
- allo studio del potenziale eolico del nuovo impianto, carente delle necessarie risultanze sperimentali, in specie difettando i ritorni sperimentali da una campagna anemometrica almeno annuale per la zona che sarebbe impattata, in violazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 13, lett. b), punto ii, del D.M. 10.09.2010 (che, per gli impianti eolici, esige che siano descritte le caratteristiche anemometriche del sito, nonché le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere appunto inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento).
- all'impatto dell'opera (parco eolico e reticolo viario) sull'assetto morfologico ed idrogeologico del terreno esistente, che è stato sottostimato dal progetto quali "Impatti progetto sui fattori ambientali", "Consumo di suolo e sottosuolo, Geologia e geotecnica, Acqua e acquifero", mentre appare evidente che l'intervento comprometterebbe un'ampia superficie di territorio non antropizzata, a vocazione solo naturalistica e turistica, con un vasto reticolo idrografico (costituito di numerosi rii e sorgenti), mentre non è neppure spiegato nel progetto se gli aerogeneratori avranno fondazioni superficiali o profonde, con pali e di quale diametro (incidenti sulla trasparenza idrica del sottosuolo), né vi è uno studio SPECIFICO E DETTAGLIATO sull'impatto relativo alla stabilità geologica e geotecnica dei crinali e sulle interferenze con il citato reticolo, nonché sulla regimazione delle acque superficiali (la zona è soggetta a vincolo idrogeologico ex art. 2, regio-decreto n. 3267/1923),
- all'impatto della nuova viabilità di accesso, che interessa linee di crinale e versanti con grandi pendenze
-altrettanto sottovalutata appare la tematica del consumo e dell'alterazione del suolo e del sottosuolo, dell'equilibrio idrogeologico, geologico e geotecnico.



Percorso oggetto di ampliamento e presenza di esemplari arborei di pregio ed alto fusto.

PUNTO 8) PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE ACCLIVITA' DEI VERSANTI INTERESSATI DAL PROGETTO.

Osservazioni

Si osserva come da sopralluoghi effettuati dallo scrivente in loco, che i crinali interessati dalla nuova viabilità, in particolare nel versante ricadente in Comune di Rialto si presentano con una superficie media direttamente interessata o contornata da ripidi pendii, come si può evincere dalle stesse carte delle acclività.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/geoportale/?id=2363

le aree interessate vanno da zone con percentuali dal 21 al 35 per cento al 36 e 50 per cento specie le aree di crinale interessate dalla nuova viabilità lato Magliolo e Tovo San giacomo, mentre sono molto più acclivi lato monte con pendenze che variano dal 70 al 100 % di acclività.

PUNTO 9) L'AREA DELLE EX MINIERE D'ARGENTO

L' antico sito minerario si trova sul versante orientale del Bric Gettina, territorio del Comune di Rialto, a nord di Finale Ligure (Provincia di Savona). Lo si può raggiungere facilmente percorrendo un sentiero che, dalla località Osteria da Din, passa da Cà del Mago, aggirando a sud la vetta del Purin, discendendo fino a quota 882 m s. l. m.

Nell'area delle ex miniere sono presenti delle costruzioni a secco di edifici in pietra. Quindi le entrate alle miniere che risultano essere 5 di cui una lunga circa 70 mt. Per quanto riguarda le prime notizie scritte su queste miniere risalgono al 1453, ad opera dell'umanista Giovanni Mario Filelfo (Costantinopoli, Pera 1426 – Mantova 1480) nel suo "Bellum Finariense" del 1453 (Filelfo, G.M. La Guerra del Finale 1447-1452), cronaca della guerra condotta dai Genovesi contro il Marchesato dei Del Carretto. Insieme alla cronistoria di questo evento bellico, egli dà anche notizie su persone che lavoravano come "argentari" sui monti a nord di Finale Ligure. **Le miniere furono sfruttate soprattutto dal XV al XVII secolo.**

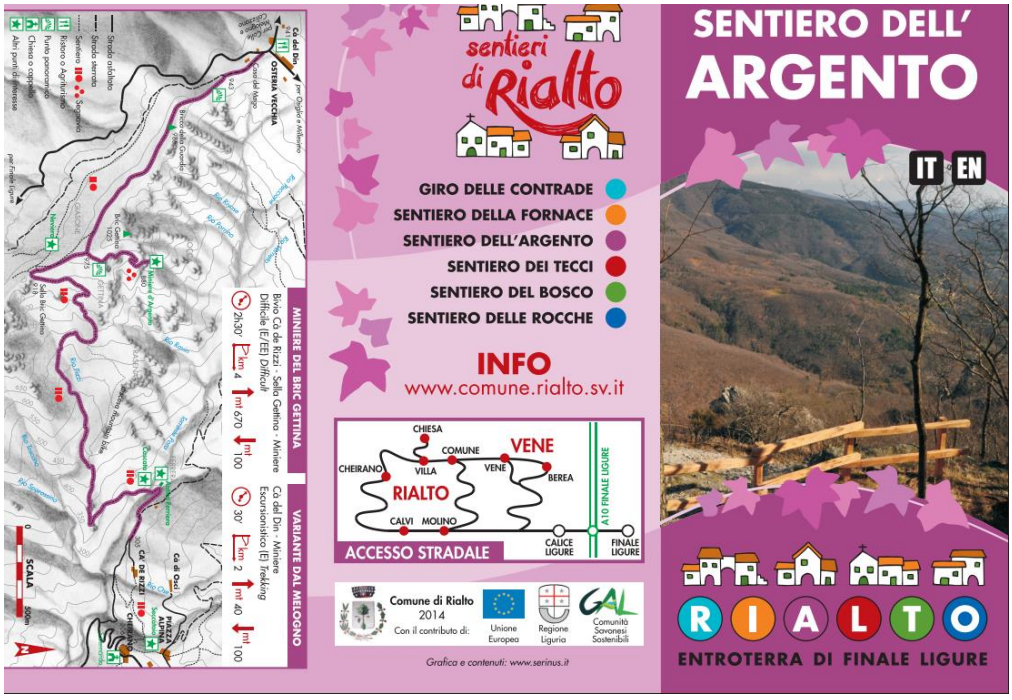
Dal punto di vista geologico, la formazione predominante è costituita dai Porfiroidi del Melogno, quarzi e feldspati. Nel substrato geologico sono state scavate le gallerie delle Miniere del Bric Gettina che, già dalla fine del '700 avevano iniziato la loro decadenza, per

essere definitivamente abbandonate e dimenticate agli inizi del 1900.
Il minerale estratto, veniva ripulito in loco e quello di scarto veniva raccolto nella discarica sita nei pressi delle miniere. Successivamente le rocce estratte venivano portata a valle, lungo i ripidi sentieri della montagna. In seguito, si provvedeva, alla frantumazione del materiale estratto utilizzando un mulino ad acqua, per separarlo dalle minerali contenuti nella pietra, il tutto poi veniva fuso a temperature di 950 e i 1200°C, affinché tutto l'argento presente passasse nel piombo. L'operazione poteva essere condotta in un forno a tino verticale (tipo i forni della calce, da me scoperti e comunicati alla Soprintendenza, in Val Ponci) la cui carica avveniva dall'alto, era costituita da carbone di legna mescolato al minerale. La scoria ricavata da questa cottura, poi si prestava ad ulteriore lavorazione, al fine di separare il piombo dall'argento per ossidazione.





https://rialto-api.municipiumapp.it/s3/5711/allegati/sentiero-dell-argento.pdf



https://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2013/01/Ipotesi_di_ricerca_sulle_Miniere_di_galena_argentifera_del_Bric_Gettina.pdf

"..Ipotesi di ricerca sulle Miniere di galena argentifera del Bric Gettina (in Comune di Rialto, presso Finale Ligure). Alfredo Pirondini, Gian Paolo Bocca. Riassunto Viene descritto l'antico sito estrattivo, la sua ubicazione, l'orientamento, il rapporto con attigue strutture di interesse archeologico ed archeoastronomico che potrebbero essere correlate ad una frequentazione del luogo in età pre- e/o protostorica e le conseguenti nuove prospettive di studio. Descrizione Il Bric Gettina (toponimo Ligure: Purin, in quanto dalle sue pendici orientali origina il torrente Pora o Porrino o Purin, che dà il nome alla omonima valle), posto fra il Bric della Guardia (a nord) e la Rocca Cucca (situata a sud dello stesso Gettina), costituisce con questi rilievi uno spartiacque fra la Val Maremola ad ovest e la Val Pora ad est. Il sito minerario si trova sul versante orientale del Bric Gettina, quindi in Alta Val Pora, nel territorio del Comune di Rialto, a nord di Finale Ligure (Provincia di Savona, Liguria Occidentale). Lo si può raggiungere percorrendo un sentiero che, dalla località Osteria Vecchia, raggiunge Cà del Mago, aggira a sud la vetta del Purin e discende a quota 882 m s. l. m..".

PUNTO 10) VIABILITA'

Viabilità di accesso

La documentazione disponibile esplicita in modo estremamente sintetico il percorso per la movimentazione delle componenti degli aerogeneratori e delle opere collegate.

L' elaborato risulterebbe carente nell'individuazione delle interferenze con gli elementi esistenti sul percorso, nella descrizione dell'approccio per la mitigazione di tali interferenze e nella descrizione delle opere necessarie all'adeguamento dei tracciati.
Si riporta, a mero titolo di confronto, la situazione venutasi a creare nel Comune di Bormida nel quale l'adeguamento della sede stradale della S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno", nella quale il taglio della vegetazione a lato della strada, gli sbancamenti effettuati, l'allargamento della viabilità e le opere correlate hanno determinato rischi per la sicurezza stradale, problematiche di dissesto idrogeologico i cui impatti devono ancora essere valutati nel dettaglio, oltre che alterazione permanente del paesaggio e impermeabilizzazione del suolo, senza che le opere compensative (scogliere in massi ciclopici, muri in calcestruzzo armato, interventi di consolidamento) siano stati accompagnati da una adeguata programmazione né sia stato previsto un loro inserimento paesaggistico, determinando un danno permanente. Al link seguente è disponibile una breve rassegna fotografica di quanto descritto, desunta da alcuni quotidiani on-line della provincia di Savona:
https://www.ivg.it/2024/02/a-bormida-smottamento-in-corso-lungo-la-sp-38-strada-chiusa/

https://www.ivg.it/2024/03/bormida-quattro-frane-insistono-sulla-sp-38-e-il-maltempo-continua-a-peggiorare-la-situazione/

Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo: la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali.

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e della piazzola entrambi su un crinale boscato che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

PUNTO 11) GLI IMPATTI CUMULATIVI E L'EFFETTO BARRIERA

Si tratta di una zona priva di impianti ma che nell'areale risulta già gravata in misura consistente da altri parchi eolici quali sono:

a) ampliamento eseguito del parco "Prà Boè", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**;

b) il parco " Prà Boè", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**, sito nei Comuni di Mallare e Orco Feglino;

c) il parco " Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,4 MW** sito nel Comune di Calice ligure già edificati;

d) il parco "Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,5 MW** già edificati, in Comune di Rialto;

e) il parco "Madonna della Neve", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,7 MW** già edificati, in Comune di Bormida;

f) ampliamento del parco "Madonna della Neve", con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,6 MW** già edificati, nei Comuni di Bormida e Rialto di cui uno in fase di realizzazione ;

g) presenza di un aerogeneratore in Comune di Bormida loc. Baltera;

h) il parco eolico realizzato in Località " Sella-Chioggia" , con ulteriore 1 **aerogeneratore** nei Comuni di Bormida e Rialto;

i) il parco eolico appena realizzato in Località "Pratogrande" con ulteriore **1 aerogeneratore** della potenza complessiva di **3.5 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;

l) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Pian Merlino" , con ulteriore 1 **aerogeneratore** della potenza complessiva di **4.2 MW** nel Comune di Calice ligure;

m) un nuovo parco eolico presentato della potenza complessiva di circa **30 MW** con ulteriori **7 aerogeneratori** in continuità con quello ampliato di Prà Boe' nei Comuni di

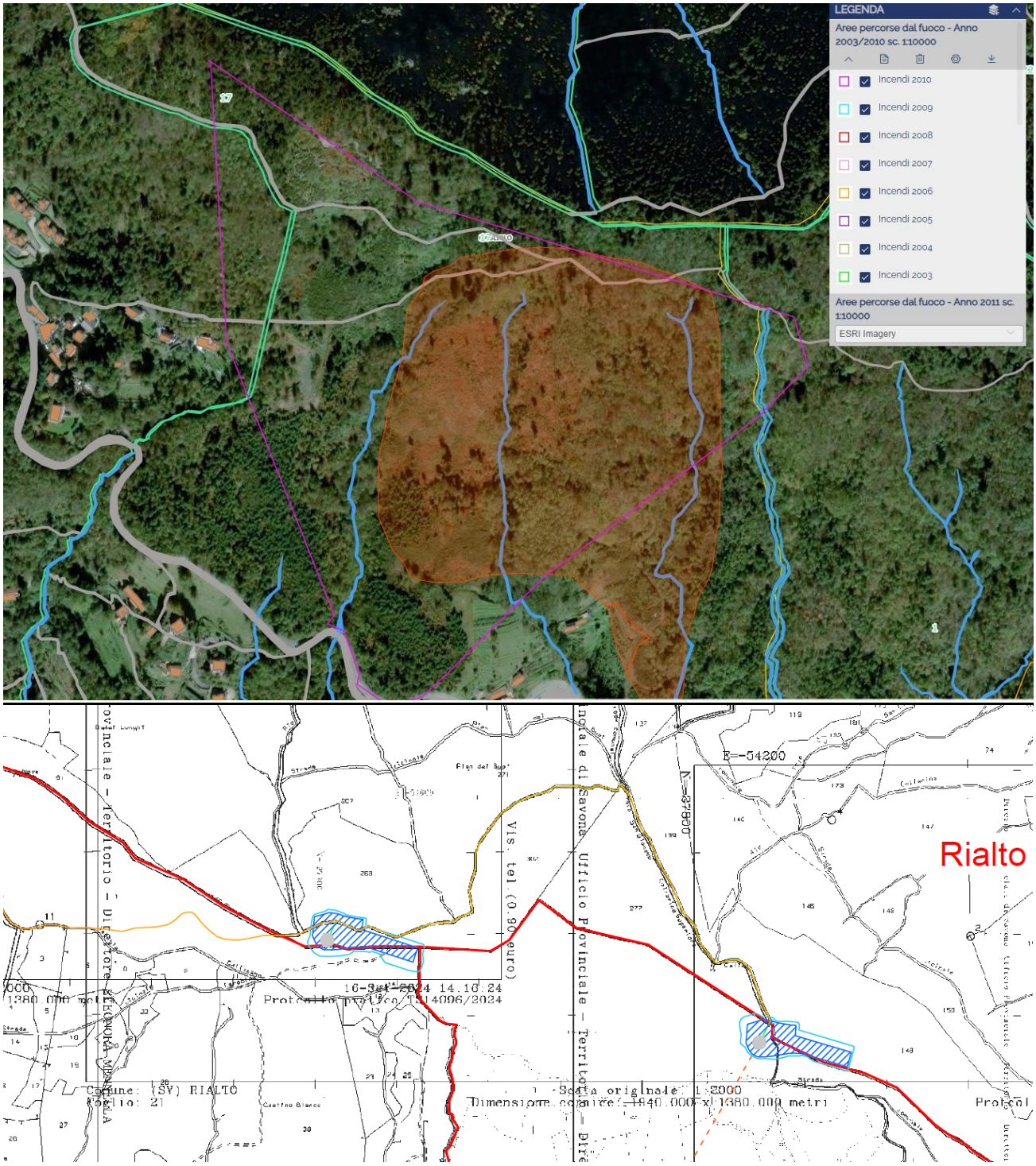
Calice ligure e Mallare denominato bric del Vento
n) un nuovo parco eolico denominato “Impianto Eolico CRAVAREZZA” avente la potenza nominale di **30,1MW** con ulteriori **7 aerogeneratori** nei Comuni di Calice Ligure (parco eolico), Mallare (parco eolico, cavidotti e stazioni elettriche) Orco Feglino e Altare (cavidotti)
o) una proposta di **nuovo parco eolico** in fase di screening/VIA in Località “Bric dei Prati” con ulteriore 1 aerogeneratore della potenza complessiva di **4.2 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto.

In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituirebbe, una **prosecuzione di altri parchi eolici insistenti nell’areale in area di forte naturalità.**

PUNTO 12) AREE PERCORSE DAL FUOCO

Osservazioni
In Italia, la legge quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 21 novembre 2000) affida alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi attraverso la redazione del piano regionale, mentre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di spegnimento con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato e la pianificazione ed imposizione dei vincoli (Divieti, prescrizioni, sanzioni).

Da un raffronto con le vare tavole progettuale si evince che le aree percorse da incendi qui sotto indicate ed anche presenti nella tavola progettuale n.15, interessano parte della viabilità e parte di della piazzola della pala eolica WTG 01



Confronto con estratto progettuale catastale dove indica le piazzole e la nuova strada di servizio.

Si rammenta quanto previsto dalla Legge nazionale 353/00 dove all' art. 10 che recita *(Divieti, prescrizioni e sanzioni)* *1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni*.; e che impone ai Comuni di approvare ed aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco sulle prescrizioni imposte dalla stessa legge nazionale.

Infine si rileva che le aree percorse da incendi boschivi ricadono nei vincoli imposti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale all' *Articolo 142 Aree tutelate per legge, recita:*

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Pertanto non è possibile prevedere varianti urbanistiche e relative destinazioni di cambio di uso.

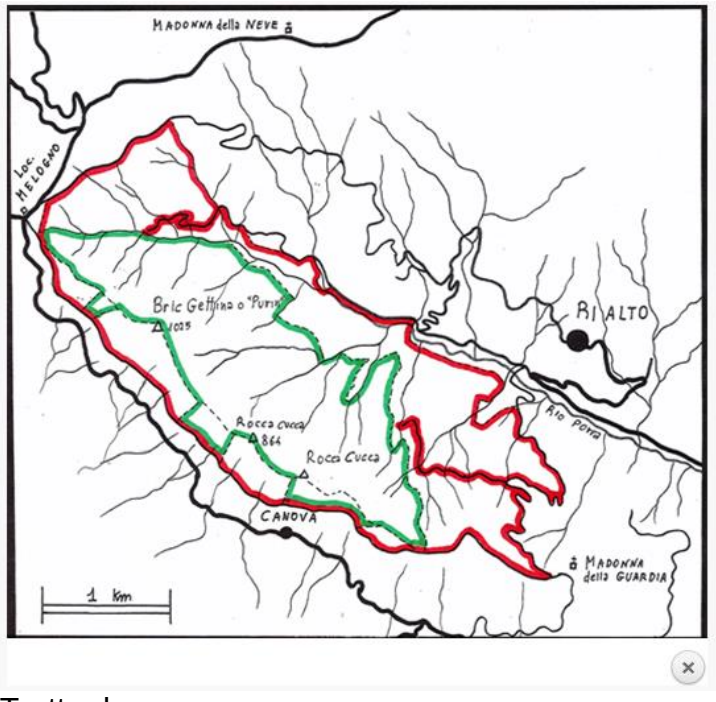
PUNTO 13) AREA WILDERNESS BRIC GETTINA

Il progetto nel suo complesso ricade all'interno dell'area WILDERNESS denominata BRIC GETTINA O PURIN.

Come si legge nella relativa scheda descrittiva:

Comprende praticamente quasi tutte le pendici nord orientali del lungo crinale del Bric Gettina (1025 m slm) ed una fascia di quelle alte sul versante sud occidentali della montagna (versante della limitrofa Val Maremola) che si distacca dal più elevato Monte Settepani, sullo spartiacque tirreno-padano e forma quello che divide la valle del Torrente Pora dalla Valle del Torrente Maremola, i quali scendono a sfociare al Mar Tirreno nella riviera di Finale sulla costa occidentale della Liguria. Un pezzo di terra dimenticata che però possiede una tale serie di valori biologici e culturali da piazzarsi al primo posto in Italia tra le Aree Wilderness più ricche di biodiversità e presenza di specie endemiche rare e di valore biogeografico di flora e di fauna. Le piante arboree già identificate sono almeno di 24 specie. Le foreste vanno da elementi della macchia mediterranea, al castagneto e alla faggeta; con vistosi ed annosi tratti di Pino marittimo, e Pino nero di rimboschimento specie sul versante della Val Maremola. Vi si riscontrano rarità floreali tali da far ritenere che il limite fitogeografico tra Alpi ed Appennino che i botanici hanno sempre stabilito essere il Monte Carmo, più a occidente, debba invece essere spostato qui. Tra le specie più interessanti vanno annoverate la presenza del raro endemismo Campanula a foglie uguali

(Campanula isophylla), di solito citata quasi solo per le rupi del Capo Noli. Recentemente è stato inoltre segnalata la presenza almeno di una stazione della bella e rara Felce florida (Osmunda regalis). Dal punto di vista faunistico va certamente citata la probabile presenza della Lucertola ocellata (Timon lepidus) una delle maggiori rarità italiane, qui presente con il suo areale maggiore. Di recente è stata inoltre segnalata la presenza del Picchio nero (Dryocopus martius) e della Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus), specie ritenute tipicamente "alpine", ma qui presenti in località più prossima al mare (soli 12 Km per il Picchio nero) dove queste specie sono state accertate (probabilmente anche nidificanti vista la grande potenzialità ambientale per la presenza di boschi d'alto fusto di Pino nero d'Austria di antichi rimboschimenti), nonché di almeno una coppia nidificante di Falco Pellegrino (Falco peregrinus) che per la Liguria è una vera rarità. Presente nell'Area è anche il Geotritone di Strinati (Speleomantes strinati) qui segnalato nelle cavità di un'antica miniera d'argento risalente al Medio Evo i cui resti oggi possiedono un proprio valore storico-culturale. Nelle cavità dell'antica miniera è inoltre segnalata la presenza di colonie di almeno tre specie di pipistrelli. Di valore storico-culturale sono anche i resti di un'antica fornace poco distante dal corso del Rio Pora. Infine da segnalare la probabile occasionale frequentazione di individui di Camoscio alpino, come il sito più orientale della specie sulla catena alpina ligure. Questi luoghi furono anche teatro di aspri scontri durante la guerra partigiana (noti sono alcuni eccidi, di ambo le parti politiche, avvenuti in località poco lontane), luoghi che meritano di essere preservati nei loro siti e negli scenari circostanti originari.



Tratto da

https://www.wilderness.it/sito/area-wilderness-bric-gettina-o-purin/

PUNTO 14) IMPATTI DELLE OPERE SUL RETICOLO IDROGRAFICO E LE SORGENTI
Incidenza delle opere sull'areale delle sorgenti.

Osservazioni

Nella documentazione progettuale benchè vengano individuati dei punti di interferenza con i reticoli idrografici, non vi è alcuna valutazione specifica sull'impatto che avrà la cantierizzazione dell'impianto **sulla stabilità geologica e geotecnica dei crinali oltre che le interferenze con il reticolo idrografico dell'area.**

Nel progetto non verrebbero garantite le invarianzioni idrauliche, attraverso il mantenimento delle condizioni di "equilibrio idrologico-idraulico" esistenti ante operam: le opere in progetto determineranno un incremento non mitigabile della portata di piena dei corpi idrici riceventi i deflussi superficiali originati dalle superfici interessate dagli interventi. Tale approccio non consentirà di preservare e proteggere l'equilibrio idraulico naturale del sito e di garantire la resilienza del sistema per far fronte ai cambiamenti climatici futuri.

Quindi lo studio sulla valutazione risulta insufficiente soprattutto per quanto riguarda le indagini sul campo.

L'area come si può notare dalla documentazione cartografica riportante le opere, in particolare la fondazione della pala, ma anche la realizzazione della strada di servizio sul crinale andrebbe ad incidere sul reticolo idrografico dove sono presenti cartograficamente sorgenti di elevata importanza. Si osserva che la cartografia indica il reticolo iniziale, ma non indica l'areale SOVRASTANTE di accumulo delle acque piovane che alimentano le sottostanti sorgenti, **pertanto non vi sono studi che dimostrino che gli enormi sbancamenti in profondità e le numerose palificazioni di sostegno all'impianto che verrebbero realizzati soprattutto per le fondazioni delle singole pale, non vadano ad interferire con i bacini idrografici di accumulo (e le sorgenti/captazioni sotterranee)**.

Pertanto potrebbe intaccare il delicato equilibro idrografico presente nell'area, compresi gli acquiferi presenti; riduce e sconvolge le delicate connessioni ecologiche esistenti ed altera, in maniera irreparabile, i corridoi ecologici che assicurano la presenza di specie rare ed importanti di uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, chirotteri (**basti pensare che nel versante lato Comune di Rialto sono presenti anfratti e grotte vedi le ex miniere d'argento) .**

Ricordiamo che il Dlgs. 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica,

che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

PUNTO 15) RELAZIONE URBANISTICA

Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP
Osservazioni

PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.
Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica l'area oggetto d'intervento nel seguente modo:
- ASSETTO INSEDIATIVO: L'area su cui insiste ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).
L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:
Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Dal punto di vista urbanistico di pianificazione territoriale, il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto

paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici**, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Quindi tali previsioni contrastano con il Regime di Non Insediabilità e di Mantenimento
A parere dello scrivente, l'intervento risulta in netto contrasto sia con la tutela del bosco che con la leggibilità delle rete rentieristica presente in sito, ritenendo che l'intervento nel suo complesso sia tale da non poter essere valutato positivamente e inoltre si pone in contrasto con il PTCP Assetto insediativo art. 52 regime ANI-MA.
Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti. L'impianto, vista la dimensione adiacente a quelli già esistenti, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti naturali.
Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".
Si rileva inoltre come i corrispondenti strumenti urbanistici comunali attribuiscono un prevalente regime conservativo, ai fini di tutelare le caratteristiche tradizionali del paesaggio agrario o di presidio ambientale. A fronte di tali discipline, le previsioni progettuali riferite alla nuova viabilità di versante e di crinale, per installazione e accesso agli aerogeneratori, con relativo collegamento risultano in palese contrasto con tali previsioni urbanistico-paesaggistiche.
Inoltre, viene prevista la realizzazione di nuovi tracciati e piazzole che, per dimensioni e lunghezza, sono in contrasto con la disciplina della zona ANI- MA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, regolata dall'art. 52 delle Norme di Attuazione. Ciò, laddove si prevede che non sia consentito aprire nuove strade di urbanizzazione e, in particolare, nel caso queste alterino in misura paesisticamente percettibile lo stato dei luoghi.

Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto.
***L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa*.**
Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati….

Inoltre il progetto contrasterebbe con il nuovo PPR in fase di redazione in quanto la zona ricade in ambito di territorio naturale/boscato con paesaggio strutturato a salvaguardia del paesaggio.
Difatti per quanto concerne l'area di intervento si individuano:
c) i fiumi, ***i torrenti, i corsi d'acqua*** *iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
g) ***i territori coperti da foreste e da boschi****, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
*h****) aree gravate da usi civici;***
Per ogni categoria di bene paesaggistico individuato sono predisposte delle volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di dette aree.

PUNTO 16) IMPATTO DELL'OPERA CON I VINCOLI PAESAGGISTICI

Distanza dai beni culturali vincolati e dalle emergenze storico archeologiche in relazione ai Beni culturali vincolati presenti nel contesto territoriale di riferimento del progetto.

Si rileva la mancanza delle distanze previste dal Decreto legislativo 08/11/202 1 n° 199 modificato con l'articolo 47 del Decreto Legge n° 13/2023 convertito con la legge n° 41/2023) (articolo 20) che impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela.

Aspetti relativi alla tutela del paesaggio
L'area oggetto di intervento come già osservato, è inserita nel regime normativo delle aree insed52iate, disciplinato dall'art. 52 ("Aree non insediate – Regime normativo di mantenimento ANI-MA") che si applica nei casi si ritiene che MODESTE alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale […] (quindi) non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purchè non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.
In proposito, si rileva come l'articolo 32bis delle Norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria, tuttora vigente, definisca la necessità per gli interventi (descrizione) di pervenire alla redazione di uno Studio Organico d'Insieme (S.O.I.) che dettagli e valuti gli elementi del progetto. Lungi dall'essere un mero esercizio formale, tale documento deve valutare la compatibilità e l'ammissibilità paesaggistica dell'intervento, valutandone in modo approfondito i caratteri tipologici e linguistici rispetto a quelli assunti come riferimento, valutando le interferenze con

le visuali panoramiche e dell'impatto con i vincoli paesaggistici nonché le connessioni con le aree circostanti:

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI Di LIVELLO LOCALE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI - Art. 32 bis

Studio organico d'insieme

1. Laddove le norme dei presente Titolo fanno riferimento a Studi Organici d'Insieme, questi costituiscono documentazione obbligatoria integrativa da approvarsi unitamente agli elaborati prescritti e secondo le pertinenti procedure urbanistico-edilizie.

2. Lo studio Organico d'Insieme è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell'intervento distintamente sotto i seguenti profili:

a. dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento;
b. delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici;
c. delle connessioni con l'intorno immediato.

3. L'ampiezza dei contesto considerato dallo Studio Organico d'insieme ed i relativi elaborati, ove non diversamente previsto dalle presenti Norme sono motivatamente determinati, caso per caso, in funzione delle suddette valutazioni.

4. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Piano lo Studio di cui al primo comma è approvato contestualmente al primo atto da emanarsi dopo tale data.

Le aree direttamente interessate dal progetto non risultano direttamente interessate dal disposto dell'articolo 32bis, **tuttavia va considerato che nell'area vasta prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater definiti dal D. Lgs. 199 dell'8 novembre 2021 sono presenti:**

- **vincoli di bellezze di insieme che interessano l'intera zona di crinale;**
- **sistemi di manufatti emergenti (per i quali esiste la necessità di SOI);**
- **vincoli architettonici puntuali e bellezze individue.**



Si rileva il grave impatto cumulativo degli impianti sul COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO.

Conclusioni.

Alla luce di quanto
viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee nazionali, le quali si fondano *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*

PUNTO 17)
OSSERVAZIONE

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRESENZA DI AREE CON PROBLEMATICHE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO
Vista l'attività di escavazione sulle aree di crinale e non solo che l'impianto se realizzato comporterebbe, si conferma l'impatto del progetto con le criticità rilevate.
In particolare gli interventi previsti sulla viabilità esistente interferirebbe aree censite nel vigente piano di bacino come pg3b e nell'IFFI - Inventario dei fenomeni franosi in Italia risultano essere

interessate alcune aree (ad esempio Canova) che presentano evidenti criticità idrogeologiche e geomorfologiche conclamate negli ultimi anni.

Come rilevato nel progetto, l'areale interessato presenta aree e porzioni di territorio soggette a fenomeni di dissesto (frane) di pericolo MODERATO.
Ricordiamo inoltre che a seguito degli ultimi eventi meteo avvenuti si è accertato che in molte zone della Liguria colpite, gli areali di pericolosità contenuti nel PDB non sono stati aggiornati e molti fenomeni di franamento e scivolamento a valle sono avvenuti in aree adiacenti a quelle già classificate come pericolose. A tal riguardo visti gli elevati rischi di pericolosità di dissesto sull'areale di crinale verso valle, si chiede di effettuare verifiche approfondite sugli effetti che tali sbancamenti provocherebbero su un'area già a rischio dissesto !!!.

Si osservano inoltre possibili violazioni al
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) :……. *4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.*

Nelle relazioni geologiche né in tutti gli altri elaborati esaminati non si hanno informazioni dirette sulla soggiacenza e le caratteristiche degli acquiferi nell'area di progetto.

Di conseguenza non è possibile escludere del tutto interferenze, durante le fasi di cantiere, tra le operazioni di scavo (in primis le perforazioni per le fondazioni delle pale eoliche) e gli eventuali acquiferi superficiali presenti in situ, seppure di modesta entità. In particolare, durante gli scavi non è possibile escludere durante le fasi di perforazione delle fondazioni profonde delle pale eoliche vengano messe in comunicazione acquiferi superficiali con altri posti a maggiore profondità.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per contrasto con indicazioni normative; nel merito, data la comprovata sensibilità del sito e gli impatti sinergici non mitigabili che la realizzazione dell'impianto creerebbe sul territorio.